

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 139/67/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, in data 19/10/2009, ha respinto i ricorsi riuniti presentati da Bl. Sl., erede di Bl. Gl., deceduto in data Omissis, avverso due avvisi d'accertamento emessi dall'AGENZIA delle ENTRATE UFFICIO di BRESCIA n. Omissis e n. Omissis rispettivamente per gli anni 2001, ai fini I.R.PE.F. ed Addizionale Regionale all'I.R.PE.F., e 2003, ai fini I.R.PE.F. ed Addizionale Regionale e Comunale all'I.R.PE.F. L'Ufficio ha rilevato che il contribuente Bi. Gi. aveva sempre presentato la dichiarazione dei redditi fino all'anno d'imposta 2006 in Italia, dichiarando esclusivamente redditi da fabbricati, essendo proprietario di diversi immobili nello Stato; aveva trasferito la residenza nel Principato di Monaco dal marzo 1998, come da certificazione rilasciata dal Comune di Brescia. In base a controlli effettuati dall'Ufficio sono emerse le seguenti circostanze: nel periodo 1998 - 2001 il menzionato sig. Bi. ha stipulato diversi contratti assicurativi in Italia, nonostante fosse già residente a Montecarlo; negli anni 2005 - 2006 ha effettuato diversi movimenti di capitale da e verso l'Italia, precisamente in data 30/03/2005 € 65.000,00, in data 15/12/2005 € 70.000,00, in data 11/12/2006 € 64966,00; negli anni dal 1998 al 2006 ha mantenuto utenze elettriche in Italia; è stato rappresentante legale della Germinal Italia S.r.l., di cui deteneva partecipazioni pari al 55 % e deteneva pure partecipazioni pari al 49% nella Immobiliare Bigiesse S.r.l.. Aggiungasi che il ricorrente era anche proprietario di diversi immobili, come sopra accennato e che aveva percepito corrispettivi dalla Germinal Italia S.r.l., quale rappresentante legale, pari ad € 300.000,00, su cui era stata operata la ritenuta di € 90.000,00 nell'anno 2001, mentre nell'anno 2003 il medesimo aveva percepito corrispettivi sempre da quest'ultima società pari ad € 216.718,00, sui quali è stata operata la ritenuta pari ad € 65.015,00. Pertanto era evidente che il centro degli affari del Bi. era in Italia. Tutto ciò premesso e considerato l'Ufficio, ritenendo che il Bi. avesse trasferito in modo fittizio la propria residenza a Montecarlo, al fine di avvalersi di un regime fiscale più favorevole, rientrando il Principato di Montecarlo tra gli Stati e Territori aventi un regime fiscale agevolato (c.d. black list di cui al d.m. del 04/05/1999) ha accertato ex art. 41 bis, d.p.r. 600/1973 ed ai sensi del d.p.r. 917/1986 per l'anno 2001 un reddito imponibile pari ad € 304.347,00 e per l'anno 2003 un reddito imponibile pari ad € 216.742,00; entrambi gli imponibili erano comprensivi di redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente e da redditi di fabbricati. L'Ufficio ha poi rinunciato alla pretesa delle sanzioni irrogate, in quanto nessuna somma poteva essere richiesta agli eredi del Bi. ex art. 8, d.lgs. 471/1997. La Commissione adita - vista la normativa che definisce la residenza delle persone fisiche ex art. 2, comma 2, d.p.r. 917/1986 ed in particolare il comma 2 bis, stesso articolo, secondo cui i cittadini italiani che si sono cancellati dall'anagrafe della popolazione residente e che si sono trasferiti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il d.m. 04/05/1999, si presumono residenti in Italia, salvo prova contraria posta a carico dell'emigrato verso detti Stati - ha respinto le doglianze della parte contribuente, non avendo quest'ultima assolto all'onere probatorio menzionato, mentre l'Ufficio aveva provato analiticamente ed inconfutabilmente che il centro degli affari del Bi. era in Italia.

In data 27/01/2011 la contribuente, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico D'Arrigo, ha presentato atto d'appello, indicando dettagliatamente le delucidazioni fornite dal Bi. a seguito dell'invito ricevuto in data 19/04/2002 dall'Agenzia delle Entrate, sottolineando che il contribuente si era trasferito a Montecarlo dopo la separazione dalla moglie e per motivi di salute, in quanto era rimasto paralizzato a causa di un grave incidente, essendo la residenza in detto stato estero più adatta al proprio stato di salute. Le utenze intestate

al de cuius riguardavano un immobile posseduto e sito in Campiglio, ove le figlie trascorrevano le vacanze, i movimenti di capitali erano saltuari e corrispondevano agli assegni di mantenimento dovuti alla moglie separata, i contratti assicurativi erano stati stipulati anteriormente al trasferimento all'estero. L'appellante ha prodotto, quali prove delle proprie tesi difensive, copie delle fatture della Société Monegasque de l'électricité et du gaz, delle dichiarazioni di varie persone attestanti la presenza del Bi. nel Principato di Monaco, dell'abbonamento alla TV satellitare, di scontrini fiscali relativi ai consumi effettuati, documentazione tutta relativa agli anni 2001, 2002, 2003. Ciò premesso l'appellante ha chiesto la riforma della Sentenza impugnata e la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

In data 03/03/2011 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Brescia ha presentato controdeduzioni, confermando il proprio operato ed eccependo in particolare che le dichiarazioni rese da terzi, attestanti la presenza del contribuente nel Principato di Monaco non erano ammesse ex art. 7, d.lgs. 546/1992 e che la documentazione prodotta dalla parte contribuente in sede d'appello non era ammissibile. Ciò premesso l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e la rifusione delle spese di giudizio.

La Commissione preliminarmente osserva che la documentazione versata in causa nella presente sede è inammissibile ex art. 57, d.lgs. 546/1992, così pure sono inammissibili le dichiarazioni rese da terzi circa la presenza del Bi. nel Principato di Monaco anche ai sensi dell'art. 7, d.lgs. 546/1992, stante l'equipollenza alla prova testimoniale, sia pure resa nella fattispecie al di fuori del dibattimento, in ogni caso la documentazione prodotta dalla parte contribuente nella presente sede è priva di validità probatoria, essendo irrilevanti le copie delle fatture, degli scontrini, dell'abbonamento alla TV satellitare, delle dichiarazioni di terzi, documentazione tutta che non prova che il centro degli affari del contribuente era sito in Monaco, in quanto non attinente col centro stesso. Al contrario le circostanze rilevate dall'Ufficio, non smentite minimamente dall'appellante, sono pienamente fondate. Come già è stato indicato specificatamente in narrativa il contribuente, sia pur residente in Montecarlo, negli anni 1998 - 2001 ha stipulato vari contratti assicurativi, negli anni dal 1998 al 2006 ha mantenuto utenze elettriche in Italia, ha effettuato sia pure in anni successivi a quelli in accertamento varie rimesse da e verso lo Stato, soprattutto possedeva rilevanti partecipazioni nelle società Germinal Italia S.r.l. - quota pari al 55 %, percependo, quale legale rappresentante, cospicui compensi assimilabili a quelli da lavoro dipendente -, e nell'immobiliare Bigiesse S.r.l., quota di partecipazione pari al 49 %, ed ha pure percepito redditi da fabbricati siti in Italia. L'appellante non ha dimostrato che la separazione dalla moglie ed il grave incidente del Bi. abbiano indotto quest'ultimo a spostare la residenza in Montecarlo, stato classificato nella cosiddetta black list secondo il dettato dei d.m. 04/05/1999, vigendo nel medesimo Territorio un regime fiscale privilegiato. Per tutti i motivi specificati il trasferimento di residenza risulta nel caso di specie fittizio in mancanza di prove contrarie e fondate ex art. 2, commi 2 e 2 bis, d.p.r. 917/1986. Pertanto l'operato dell'Ufficio è legittimo ex art. 41 bis, d.p.r. 600/1973 ed ai sensi del d.p.r. 917/1986.

Ogni altra deduzione trova assorbimento nella parte motivata esposta. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Conferma la decisione di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.200.